

**100 MASSIME DELLA CORTE DI CASSAZIONE
IN MATERIA VENATORIA E DI ARMI**

DAL 2000 al 2019



A CURA DEL SETTORE VIGILANZA VENATORIA A.N.L.C.

RESPONSABILE NAZIONALE: AVV. LUCA CECINATI

- Sez. 1 - , Sentenza n. 1664 del 19/06/2018 Ud. (dep. 15/01/2019) Rv. 274797 - 02

ARMI - PORTO ABUSIVO - Concorso di persone nel reato - Prestito di un fucile da caccia a persona sprovvista di licenza - Configurabilità.

Integra un'ipotesi di concorso nel reato di porto illegale d'arma la condotta di chi dia in prestito un fucile da caccia, avendo consapevolezza del fatto che il ricevente è privo della prescritta licenza.

- Sez. 1 - , Sentenza n. 1664 del 19/06/2018 Ud. (dep. 15/01/2019) Rv. 274797 - 01

ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - Arma comune da sparo – Licenza di caccia scaduta – Porto illegale – Configurabilità.

Il porto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di un'arma comune da sparo da parte di persona munita di licenza di caccia scaduta integra il delitto previsto dall'art 14, comma 1, della legge 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione all'art 12 della stessa legge. (Conf. n. 1/82, Rv. 152169-01; n. 13493/80, Rv. 147097-01)

- Sez. 3 - , Sentenza n. 734 del 10/10/2018 Ud. (dep. 09/01/2019) Rv. 274569 - 01

CACCIA - IN GENERE - Uccellazione - Reato ex art. 30, comma 1, lett. b), legge 11 febbraio 1992, n. 157 – Ambito applicativo - Specie in via di estinzione - Necessità – Esclusione – Specie protetta – Sufficienza – Ragioni - Fattispecie.

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 30, comma 1, lett. b), legge 11 febbraio 1992, n. 157, che punisce chi abbatte, cattura o detiene le specie di mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'art. 2 della medesima legge, non è richiesto l'accertamento della minaccia di estinzione della specie, essendo sufficiente che essa sia "particolarmente protetta", ai sensi dell'art. 2 citato, secondo cui tali sono non solo le specie minacciate in via di estinzione, ma anche quelle espressamente indicate nelle lett. a) e b), della stessa norma e quelle la cui specificazione proviene da altre fonti normative. (Fattispecie relativa alla detenzione ed utilizzazione, quali richiami vivi, di una passera scopaiola ed un lucherino ed alla cattura di un esemplare di frosone, animali inclusi nell'allegato II della Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979, recepita con legge 5 agosto 1981, n. 503).

- Sez. 3 - , Sentenza n. 44864 del 08/06/2018 Ud. (dep. 08/10/2018) Rv. 273947 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE AREE PROTETTE) - IN GENERE Aree protette - Reato di cui agli artt. 11 e 30 della legge n. 394 del 1991 – Violazione del divieto di introduzione di armi – Configurabilità - Accertamento della presenza del privato armato nell'area – Sufficienza - Ragioni.

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui agli artt. 11, comma 3, lett. f), e 30 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, è sufficiente la presenza del privato, senza la prescritta autorizzazione, all'interno di un'area protetta ed in possesso di un'arma e munizioni, indipendentemente dalla flagranza dell'attività venatoria o dell'atteggiamento di caccia, atteso che il divieto di portare armi all'interno di dette aree costituisce lo strumento prescelto dal legislatore per la salvaguardia della fauna del parco.

- Sez. 3, Sentenza n. 28736 del 27/04/2018 Cc. (dep. 21/06/2018) Rv. 273306 - 01

CACCIA - IN GENERE - Aree protette - Sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti di cui agli artt. 733 e 734 cod. pen. ai sensi dell'art. 30, comma terzo, della legge 394 del 1991 - Fumus di un diverso reato - Preclusione del sequestro preventivo ex 321 cod. proc. pen. - Esclusione.

In tema di tutela delle aree protette, l'art. 30, comma terzo, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per il quale, in caso di violazioni costituenti ipotesi di reato perseguiti ai sensi degli artt. 733 e 734 cod. pen., il giudice o, in caso di flagranza, gli addetti alla sorveglianza dell'area, per evitare l'aggravamento o la continuazione del reato, possono disporre il sequestro di quanto adoperato per commettere gli illeciti, non preclude la possibilità di procedere comunque al sequestro preventivo, ai sensi dell'art. 321 cod. proc. pen., ove sussista il fumus della violazione di una delle disposizioni penali previste dalla legge citata.

- Sez. 3, Sentenza n. 3301 del 19/10/2017 Cc. (dep. 24/01/2018) Rv. 272154 - 01

CACCIA - SANZIONI - CONFISCA - Reato ex art. 28, comma 2, legge n. 157 del 1992 - Dichiarazione di estinzione del reato per oblazione - Confisca delle armi - Possibilità - Esclusione.

In materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate per la commissione dei reati richiamati dall'art. 28, comma 2, legge 11 febbraio 1992, n. 157, non può essere disposta in caso di dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta oblazione.

- Sez. 3, Sentenza n. 35195 del 30/03/2017 Cc. (dep. 18/07/2017) Rv. 270681 - 01

CACCIA - IN GENERE - Divieto di esercizio venatorio e di ingresso con armi all'interno di area protetta - Parco regionale - Perimetrazione tabellare - Necessità.

I divieti di esercizio venatorio e di ingresso con armi in un'area protetta sita all'interno di un parco regionale sono efficaci ed opponibili ai privati a condizione che l'area sia perimetrata da apposita tabellazione che ne renda visibili i confini o che comunque, ove risulti mancante o incerta la tabellazione, venga dimostrato da parte dell'accusa che il trasgressore avesse la consapevolezza del divieto all'interno dell'area, non potendo la stessa essere presunta. (In motivazione la Corte ha precisato che la normativa prevista dall'art. 10 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 per i parchi nazionali, avendo portata derogatoria rispetto al principio generale, non è applicabile ai parchi regionali o ad altre zone protette rientranti nelle attribuzioni di competenza regionale; nella specie, si trattava del parco regionale del Partenio, istituito con delibere della Giunta della Regione Campania n. 780 del 6/11/2002 e n. 1405 del 12/04/2002).

- Sez. 3, Sentenza n. 13645 del 07/12/2016 Ud. (dep. 21/03/2017) Rv. 269488 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE - Esercizio di caccia in periodo di divieto generale - Esercizio di caccia in giorni di cd. silenzio venatorio - Concorso formale dei due reati - Esclusione - Ragioni.

Il reato di esercizio di caccia in giorni di silenzio venatorio, di cui all'art. 30, lett. f), L. n. 157 del 1992, presuppone che la condotta avvenga durante il regolare periodo di apertura, rimamendo pertanto assorbito dalla contravvenzione di cui alla lettera a) del predetto art. 30, ove commesso in periodo di caccia chiusa.

- Sez. 3, Sentenza n. 6584 del 23/11/2016 Ud. (dep. 13/02/2017) Rv. 269156 - 01

CACCIA - IN GENERE - Attività di tassidermia - Trattamento di animali appartenenti a specie protette - Sanzioni applicabili - Individuazione - Ragioni.

In tema di caccia, l'art. 30, comma secondo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo cui in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del descritto trattamento, è disposizione di carattere generale che si applica a tutti i detentori di spoglie impagliate o imbalsamate di animali appartenenti a specie protette. (In motivazione, la S.C. ha osservato che il principio trova conforto nell'art. 6, comma terzo, della legge n.157 del 1992, norma che per i tassidermisti, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette, prevede anche l'obbligo di segnalare alla autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette, pena la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività).

- Sez. 7, Ordinanza n. 6557 del 04/11/2016 Cc. (dep. 10/02/2017) Rv. 269036 - 01

CACCIA - IN GENERE - Detentore di esemplare di fauna selvatica - Possibilità di dimostrarne la provenienza non illegittima - Sussistenza - Relativo onere della prova.

È possibile, per il detentore di un esemplare di fauna selvatica, dimostrarne la provenienza non illegittima, con conseguente esclusione di sua responsabilità penale; l' "onus probandi" incombe, però, su di lui e non sull'accusa, posto che la regola generale stabilita dall'art.21, comma primo lett. e), l. 11 febbraio 1992, n.157 è quella del divieto di detenzione di esemplari di fauna selvatica.

- Sez. 5, Sentenza n. 50061 del 07/11/2016 Ud. (dep. 24/11/2016) Rv. 268628 - 01

CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA - Guardie volontarie - Qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

Le guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale non rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria, con la conseguenza che alle stesse non è consentito, nell'esercizio dell'attività di vigilanza sulla applicazione della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sulla caccia, di costringere i sottoposti al controllo a non allontanarsi dai luoghi o di limitarne comunque la libertà di movimento. (Fattispecie in tema di violenza privata).

- Sez. 3, Sentenza n. 17102 del 08/03/2016 Ud. (dep. 26/04/2016) Rv. 266638 - 01

CACCIA - IN GENERE - Divieto di esercizio venatorio in area protetta - Segnalazione del divieto - Tabellazione - Necessità - Conseguenze in tema di onere probatorio.

In tema di caccia, il divieto di esercizio dell'attività venatoria nelle aree naturali protette regionali si presume conosciuto se le aree sono perimetrare da regolare tabellazione, di modo che il trasgressore, salvo casi eccezionali, non può invocare a propria discolpa l'ignoranza del divieto; la mancanza o l'inadeguatezza della tabellazione non determina, peraltro, l'automatica inconfigurabilità del reato di cui agli artt. 21 e 30 legge n. 157 del 1992, ponendo solo a carico dell'accusa l'onere di dimostrare che, nonostante l'assenza di indicazioni, il trasgressore era comunque consapevole del divieto.

- Sez. 3, Sentenza n. 26424 del 11/02/2016 Ud. (dep. 24/06/2016) Rv. 267222 - 01

CACCIA - IN GENERE - Divieto di esercizio dell'attività venatoria - Disciplina statale - Legislazione regionale - Funzione integrativa - Limiti.

Il divieto nell'esercizio dell'attività venatoria, se previsto dalla legislazione regionale in termini diversi rispetto a quelli sanciti dalla legislazione statale, assume funzione integrativa della norma penale solo quando abbia effetti in "bonam partem"; mentre, nel caso in cui abbia un ambito più esteso rispetto a quello fissato dalla legge penale statale, la sua inosservanza può eventualmente costituire solo un illecito amministrativo, se come tale previsto dalla normativa medesima.

- Sez. 3, Sentenza n. 14749 del 20/01/2016 Cc. (dep. 11/04/2016) Rv. 266391 - 01

ARMI - IN GENERE - Licenza per il porto di fucile per l'esercizio venatorio - Porto dell'arma per attività venatoria effettuata in periodo di divieto generale - Reato di porto abusivo - Esclusione.

L'autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l'esercizio della caccia rende legittimo il porto di detta arma, anche se esso è attuato per esercitare, illecitamente, l'attività venatoria in periodo di divieto generale, ferma restando la sanzionabilità dell'eventuale abuso accertato nei confronti del titolare, che può essere colpito da provvedimenti sospensivi o ablativi dell'autorizzazione.

- Sez. 3, Sentenza n. 7861 del 12/01/2016 Ud. (dep. 26/02/2016) Rv. 266278 - 01

CACCIA - UCCELLAGIONE - Predisposizione dei mezzi idonei alla cattura - Integrazione del reato di cui all'art. 30 della legge n. 157 del 1992 - Sussistenza - Effettiva cattura di animali - Irrilevanza.

Il reato di uccellazione previsto dall'art. 30, comma primo, lett. e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è configurato come fattispecie di pericolo a consumazione anticipata, per la cui integrazione è sufficiente qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo e con potenzialità offensiva indeterminata, non essendo invece richiesta l'effettiva apprensione dei volatili.

- Sez. 1, Sentenza n. 49873 del 28/10/2015 Ud. (dep. 17/12/2015) Rv. 265418 - 01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - Parti di armi insufficienti alla ricomposizione di arma intera - Obbligo di denuncia - Sussistenza - Fattispecie.

La detenzione di parti di armi comporta l'obbligo di denuncia pur quando esse, nel loro insieme, non sono sufficienti a ricomporre un'arma intera. (Fattispecie relativa alla detenzione di un fucile da caccia cal. 12 privo di canna, ma idoneo all'impiego con l'inserimento della parte mancante).

- Sez. 3, Sentenza n. 46526 del 28/10/2015 Ud. (dep. 24/11/2015) Rv. 265402 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - ARMI E MEZZI DI CACCIA - FUCILE - Limite del caricatore a due cartucce applicabile a fucili ad anima liscia - Estensione a modifiche accessorie o sostitutive finalizzate alla maggiore offensività dell'arma - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di armi da caccia, l'art. 13, comma primo, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, secondo cui l'attività venatoria è consentita con l'uso di un fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, va intesa nel senso che il caricatore deve essere predisposto per contenere non più di due cartucce e non nel senso che il numero delle cartucce dentro il caricatore non deve essere in concreto superiore a due. (Fattispecie relativa a fucile scarico, il cui serbatoio, predisposto ad incamerare tre cartucce, era privo dell'asta di riduzione, in quanto posta nello zaino del detentore).

- Sez. 3, Sentenza n. 46526 del 28/10/2015 Ud. (dep. 24/11/2015) Rv. 265401 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE - Esercizio di attività venatoria - Nozione - Fattispecie.

Nella nozione di esercizio venatorio non rientrano esclusivamente la cattura e l'uccisione della selvaggina, ma anche l'attività preliminare e la predisposizione dei mezzi ed ogni altro atto diretto alla cattura e all'abbattimento in tal senso qualificabile dal complesso delle circostanze di tempo e di luogo in cui esso viene posto in essere. (Nella specie, in cui il ricorrente era munito di fucile e cartucce ed era in compagnia di un cane, la S.C. ha ritenuto irrilevante il fatto che, all'atto del controllo, l'arma fosse appoggiata ad un albero).

- Sez. 3, Sentenza n. 1625 del 28/10/2015 Ud. (dep. 18/01/2016) Rv. 265861 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE - Reato di cui all'art. 21, lett. r) della l. n. 157 del 1992 - "Atteggiamento di caccia" - Necessità - Caratteristiche - Elementi sintomatici.

Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all'art. 21, lett. r), L. n. 157 del 1992, è necessario che la detenzione di richiami di genere vietato avvenga da persona in "atteggiamento da caccia", desumibile da un insieme di elementi, quali la presenza in luogo di caccia e la detenzione di strumenti idonei allo scopo, sintomatici ed indicativi di un'attività volta alla soppressione o cattura di uccelli o animali in genere.

- Sez. 3, Sentenza n. 34944 del 09/07/2015 Ud. (dep. 18/08/2015) Rv. 264453 - 01

CACCIA - SANZIONI - CONFISCA - Armi legalmente detenute e portate - Utilizzo per reati venatori - Confisca - Presupposti - Fattispecie.

In materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate per commettere reati venatori può essere disposta nel solo caso di condanna per le contravvenzioni richiamate dall'art. 28, comma secondo, L. n. 157 del 1992, con esclusione di ogni altra ipotesi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto illegittima la confisca di un fucile a seguito di condanna per il reato di cui all'art. 30, lett. h), trattandosi di ipotesi non richiamata dal predetto art. 28).

- Sez. 3, Sentenza n. 11350 del 10/02/2015 Ud. (dep. 18/03/2015) Rv. 262808 - 01

CACCIA - UCCELLAGIONE - Caccia con mezzi vietati - Linea di demarcazione con l'uccellazione - Individuazione - Attitudine per l'uccellazione all'indiscriminato depauperamento della fauna selvatica.

La linea di demarcazione tra l'uccellazione e la caccia con mezzi vietati è rappresentata dalla possibilità, insita solo nella prima, che si verifichi un indiscriminato depauperamento della fauna selvatica a cagione delle modalità dell'esercizio venatorio e in considerazione della particolarità dei mezzi adoperati.

- Sez. 3, Sentenza n. 52491 del 24/06/2014 Ud. (dep. 18/12/2014) Rv. 261703 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - DIVIETI DI CACCIA - Esercizio della caccia in periodo di divieto generale - Esercizio dell'attività venatoria con mezzi vietati - Concorso formale di reati - Configurabilità - Ragioni.

Il reato di esercizio della caccia in periodo di divieto generale e quello di esercizio dell'attività venatoria con mezzi vietati concorrono tra loro, non sussistendo alcun ostacolo normativo ed essendo le due fattispecie caratterizzate da diversa oggettività giuridica, in quanto l'art. 30, lett. a), della legge n. 157 del 1992 intende preservare in determinati periodi dell'anno i cicli biologici delle specie cacciabili, mentre l'art. l'art. 30, lett. h), della legge citata è volto ad evitare che i singoli animali siano catturati con modalità particolarmente insidiose o inutilmente dolorose.

- Sez. 5, Sentenza n. 48680 del 06/06/2014 Ud. (dep. 24/11/2014) Rv. 261436 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Legge n. 157 del 1992 sulla disciplina della caccia - Configurabilità del reato di furto venatorio - Possibilità - Condizioni.

Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è configurabile, nonostante la disciplina dell'attività venatoria sia stata regolamentata dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, qualora l'apprensione, o il semplice abbattimento della fauna sia commesso da persona non munita di licenza di caccia.

- Sez. 3, Sentenza n. 36718 del 17/04/2014 Ud. (dep. 03/09/2014) Rv. 259903 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - ARMI E MEZZI DI CACCIA - VIETATI - Esercizio della caccia con mezzi vietati - Utilizzo di fari alogeni - Reato - Configurabilità - Fondamento.

Integra il reato di esercizio della caccia con mezzi vietati, a norma dell'art. 30, comma primo, lett. h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche l'uso dei fari alogeni, se funzionalmente destinato ad attrarre nell'area di tiro gli esemplari di fauna da abbattere, in quanto nell'esercizio venatorio rientrano sia gli atti diretti all'abbattimento della selvaggina, sia l'attività prodromica di appostamento e ricerca della preda.

- Sez. 3, Sentenza n. 36707 del 17/04/2014 Ud. (dep. 03/09/2014) Rv. 260175 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Parchi nazionali - Esercizio di attività venatoria - Reato di cui all'art. 30 L. n. 394 del 1991 - Segnalazione dell'area - Necessità - Esclusione - Fattispecie.

In tema di tutela delle aree protette, i parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale non necessitano della tabellazione perimetrale prevista dall'art. 10 della legge n. 157 del 1992 al fine di individuarli come aree in cui è vietata l'attività venatoria, gravando in tal caso su chi esercita la caccia l'onere di individuazione dei confini dell'area protetta all'interno della quale si configura il reato di cui all'art. 30, comma primo, lett. d), della citata legge n. 157. (Fattispecie in cui la Corte, ritenendo sufficiente l'indicazione topografica pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ha escluso l'ignoranza incolpevole circa l'esatta perimetrazione dell'area protetta, in quanto l'art. 43, n. 2, della legge Regione Puglia n. 27 del 1998, che vieta di sparare nelle zone comprese nel raggio di 100 metri dal confine dei parchi e delle riserve, purchè opportunamente tabellate, non è applicabile alle zone interne delle aree protette in cui l'imputato esercitava l'attività venatoria).

- Sez. 3, Sentenza n. 7242 del 09/01/2014 Ud. (dep. 14/02/2014) Rv. 259745 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - DIVIETI DI CACCIA - Abbattimento di animali non inclusi nelle specie cacciabili indicate nel calendario venatorio regionale - Reato previsto dall'art. 30 della legge n. 157 del 1992 - Configurabilità.

In materia di caccia integra il reato punito dall'art. 30 lettera h) della legge n. 157 del 1992 l'abbattimento di specie animali non ricomprese in quelle espressamente indicate come cacciabili nel calendario venatorio, purchè adottato dalla singola regione, purchè mediante regolamento, e non mediante legge, in considerazione di quanto evidenziato dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 20 del 2011.

- Sez. 3, Sentenza n. 46228 del 23/10/2013 Ud. (dep. 19/11/2013) Rv. 257863 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - ARMI E MEZZI DI CACCIA - VIETATI - Uso di richiami vivi non identificabili mediante anello inamovibile - Reato - Sussistenza.

In tema di reati venatori, i richiami vivi privi di anello di identificazione inamovibile rientrano fra i mezzi "vietati" per la caccia, il cui utilizzo - diversamente dall'impiego di richiami "non autorizzati", sanzionato solo in via amministrativa - integra la fattispecie prevista dall'art. 30 lettera h), legge 11 febbraio 1992, n. 157.

- Sez. 3, Sentenza n. 14431 del 19/09/2013 Ud. (dep. 27/03/2014) Rv. 258688 - 01

CACCIA - IN GENERE - Mezzi vietati - Idoneità al funzionamento - Sufficienza - Reato - Configurabilità - Fattispecie.

In tema di esercizio della caccia con mezzi vietati, per l'integrazione del reato di cui agli artt. 21 e 30 della legge n. 157 del 1992, è sufficiente che il congegno posseduto da chi è in atteggiamento di caccia (nella specie, un richiamo acustico a funzionamento elettromagnetico) sia in grado di funzionare, potendo la punibilità essere esclusa solo per inidoneità della condotta, con conseguente configurabilità del reato impossibile, qualora l'apparecchio sia del tutto inservibile ai fini venatori, essendone precluso in senso assoluto il funzionamento anche attraverso eventuali accorgimenti o interventi tecnici di ripristino.

- Sez. F, Sentenza n. 41646 del 27/08/2013 Ud. (dep. 08/10/2013) Rv. 257229 - 01

CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA - Guardie volontarie - Potere di procedere al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia - Esclusione - Fondamento.

Le guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, anche se ad esse è affidata la vigilanza sulla applicazione della l. 11 febbraio 1992 n. 157 sulla caccia, con la conseguenza che alle stesse non è consentito di operare il sequestro delle armi, della fauna e dei mezzi di caccia, che spetta, ex art. 28 della citata legge, ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

- Sez. 3, Sentenza n. 40982 del 26/06/2013 Ud. (dep. 04/10/2013) Rv. 257732 - 01

CACCIA - IN GENERE - Caccia ai fringillidi - Reato - Configurabilità - Condizioni.

In tema di caccia, le condotte di abbattimento, cattura o detenzione di un unico esemplare appartenente alla famiglia dei fringillidi integrano il reato previsto dall'art. 30, lett. b), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, se il volatile appartiene ad una delle specie della famiglia di cui è fatto divieto assoluto di caccia, mentre configurano la fattispecie di cui all'art. 30, lett. h), della medesima legge, se si tratta di esemplare appartenente ad altra delle specie della medesima famiglia di cui è ammessa la "caccia in deroga", fermo restando che, in questa ipotesi, la legislazione regionale può rendere lecito l'abbattimento fino ad un massimo di cinque unità.

- Sez. 4, Sentenza n. 43159 del 20/06/2013 Ud. (dep. 22/10/2013) Rv. 258083 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - COLPA - CONCORSO DI COLPE - Quantificazione percentuale del concorso - Motivazione - Sindacabilità - Limiti - Fattispecie.

Le statuizioni del giudice di merito in ordine alla quantificazione delle percentuali di concorso delle colpe del reo e della vittima nella determinazione causale dell'evento costituiscono apprezzamento di fatto non censurabile in sede di legittimità. (Fattispecie relativa a incidente di caccia cagionato dall'esplosione accidentale di un colpo di fucile in cui la Corte ha escluso il vizio di motivazione della sentenza di merito che era pervenuta alla determinazione della percentuale di responsabilità della vittima nella misura del 50%, dopo aver raffrontato i comportamenti dei due protagonisti della vicenda e aver stabilito che a ciascuno di essi competeva l'obbligo di mettere in sicurezza il fucile).

- Sez. 3, Sentenza n. 39112 del 29/05/2013 Cc. (dep. 23/09/2013) Rv. 257525 - 01

CACCIA - IN GENERE - Divieto di esercizio venatorio in area protetta - Segnalazione del divieto - Tabellazione - Necessità - Conseguenze in tema di onere probatorio.

Il divieto di esercizio dell'attività venatoria nelle aree naturali protette se è segnalato da regolare tabellazione si presume conosciuto dal trasgressore e solleva l'accusa dall'onere della prova; viceversa, in assenza di tabellazione, il divieto di caccia si presume ignoto e l'accusa deve dimostrare che, nonostante l'assenza di indicazioni, il trasgressore era comunque a conoscenza della proibizione. (fattispecie relativa ad un parco regionale).

- Sez. 3, Sentenza n. 23085 del 09/05/2013 Ud. (dep. 29/05/2013) Rv. 255822 - 01

CACCIA - IN GENERE - Fauna selvatica - Esemplari nati o cresciuti in allevamento - Disciplina prevista dalla legge sulla caccia - Applicabilità - Condizioni.

In tema di reati venatori, la qualità di fauna selvatica non viene persa per il solo fatto che l'esemplare sia nato e cresciuto in allevamento, qualora venga accertato che la specie animale (nella fattispecie, un daino) viva, seppur temporaneamente, nella zona allo stato selvatico.

- Sez. 3, Sentenza n. 16207 del 14/03/2013 Ud. (dep. 09/04/2013) Rv. 255486 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE - Esercizio di attività venatoria - Nozione.

Nella nozione di esercizio venatorio non rientrano esclusivamente la cattura e l'uccisione della selvaggina, ma anche l'attività preliminare e la predisposizione dei mezzi ed ogni altro atto diretto alla cattura e all'abbattimento in tal senso qualificabile dal complesso delle circostanze di tempo e di luogo in cui esso viene posto in essere.

- Sez. 4, Sentenza n. 12948 del 05/03/2013 Ud. (dep. 20/03/2013) Rv. 255511 - 01

CACCIA - IN GENERE - Obblighi essenziali del cacciatore - Accertamento scrupoloso in ordine alla traiettoria del colpo - Necessità.

In tema di caccia, costituisce obbligo essenziale del cacciatore il controllo degli spostamenti dei compagni e l'accertamento scrupoloso in ordine all'assenza di persone sulla traiettoria del colpo, non costituendo fatto imprevedibile l'improvviso spostamento di un cacciatore, in quanto è caratteristica dell'attività venatoria di gruppo rendere possibile spostamenti dei partecipanti e, pertanto, la presenza di siffatte situazioni di pericolo per la loro incolumità. (Fattispecie di omicidio colposo nel corso di una battuta di caccia).

- Sez. 3, Sentenza n. 32058 del 20/02/2013 Ud. (dep. 24/07/2013) Rv. 255961 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - DIVIETI DI CACCIA - Abbattimento di animale in periodo di stagione venatoria non appartenente a specie cacciabile entro termini diversi - Reato configurabile - Indicazione - Ragioni.

In tema di caccia, l'abbattimento di un esemplare nel periodo della stagione venatoria, ma al di fuori del più limitato arco temporale nel quale è consentita la caccia alla specie cui l'animale abbattuto appartenga, integra il reato di cui all'art. 30, lett. a), legge n. 157 del 1992 e non quello di cui all'art. 30, lett. h, legge n. 157 del 1992) che punisce, invece, l'esercizio dell'attività venatoria non in relazione al tempo, ma all'abbattimento, alla cattura e alla detenzione di una particolare specie.

- Sez. 3, Sentenza n. 11407 del 14/02/2013 Ud. (dep. 11/03/2013) Rv. 254941 - 01

CACCIA - SANZIONI - CONFISCA - Armi legalmente detenute e portate - Loro utilizzo per reati venatori - Condanna per contravvenzione venatoria - Confisca - Necessità.

L'art. 30 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, nello stabilire che "salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi", comporta che sono confiscabili le armi utilizzate per commettere reati venatori, anche se legittimamente detenute e portate, solo in caso di condanna per le contravvenzioni richiamate dall'art. 28, comma secondo, della stessa legge.

- Sez. 3, Sentenza n. 24794 del 30/01/2013 Ud. (dep. 06/06/2013) Rv. 256372 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - ARMI E MEZZI DI CACCIA - VIETATI - Esercizio della caccia con mezzi vietati - Art. 43 legge reg. Lombardia n. 26 del 1993 - Divieto di utilizzo di fonti luminose fisse - Reato - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie.

In tema di reati venatori, l'art. 43, comma secondo, lett. c), della legge reg. Lombardia 16 agosto 1993, n. 26 va considerato norma integrativa del precetto del reato di cui all'art. 30, lett. h) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, indicando, fra i mezzi vietati per l'esecuzione della caccia, anche l'utilizzo di fonti luminose fisse, idonee alla ricerca della fauna selvatica durante le ore notturne. (Fattispecie nella quale è stato ritenuto sussistente il reato nel caso di un appostamento notturno con l'utilizzo di fari alogeni).

- Sez. 3, Sentenza n. 10236 del 24/01/2013 Ud. (dep. 05/03/2013) Rv. 254429 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE - Uso di richiamo elettroacustico - Estinzione del reato per prescrizione - Confisca dei congegni - Obbligatorietà.

In tema di caccia con il mezzo vietato del richiamo elettroacustico, la estinzione del reato per intervenuta prescrizione non esclude la confisca dei congegni, in quanto il giudizio di pericolosità è contenuto nella stessa norma penale incriminatrice che ne vieta in modo assoluto l'uso e la detenzione.

- Sez. 1, Sentenza n. 5697 del 08/01/2013 Ud. (dep. 05/02/2013) Rv. 254828 - 01

ARMI - OMESSA CUSTODIA - Detenzione di fucile all'interno di garage di proprietà esclusiva del detentore - Configurabilità del reato - Esclusione.

Non costituisce violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dall'art. 20 legge 18 aprile 1975 n. 110, la detenzione, da parte di taluno, di un fucile da caccia all'interno del garage di sua esclusiva proprietà, non sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa antifurto, né rilevando l'eventuale inidoneità di tali modalità di custodia ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte di minorenni o altri soggetti incapaci o imperiti, dal momento che tale inidoneità può rilevare, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla diversa e specifica ipotesi prevista dall'art. 20-bis stessa legge (omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi).

- Sez. 3, Sentenza n. 7949 del 20/09/2012 Ud. (dep. 19/02/2013) Rv. 254740 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - ARMI E MEZZI DI CACCIA - VIETATI - Uso di richiami vivi non identificabili mediante anello inamovibile - Reato - Sussistenza.

In tema di reati venatori, tra i mezzi vietati il cui impiego integra la fattispecie prevista dall'art. 30, lett. h, l. 11 febbraio 1992, n. 157 rientra anche l'uso di richiami vivi (nella specie, volatili) non identificabili mediante anello inamovibile.

- Sez. 3, Sentenza n. 9576 del 25/01/2012 Ud. (dep. 13/03/2012) Rv. 252249 - 01

CACCIA - IN GENERE - Divieto di esercizio venatorio in area protetta - Segnalazione dell'area - Tabellazione - Necessità - Conseguenze in tema di onere probatorio.

Il divieto di esercizio dell'attività venatoria in zona permanente di protezione faunistica, se é segnalato da apposita tabellazione (art. 10 legge 11 febbraio 1992, n. 157), è opponibile al trasgressore e solleva l'accusa dall'onere della prova; viceversa in assenza di tabellazione, il divieto di caccia si presume ignoto e l'accusa deve dimostrare che, nonostante l'assenza di indicazioni, il trasgressore era comunque a conoscenza della proibizione.

- Sez. 3, Sentenza n. 42388 del 20/09/2011 Ud. (dep. 17/11/2011) Rv. 251397 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE - Apparato preregistrato - Messa in funzione - Esercizio di caccia - Configurabilità.

La messa in funzione di un apparato preregistrato contenente richiami vietati integra di per sé la condotta di esercizio della caccia ex art. 30 lett. h) l. n. 157 del 1992, essendo atto diretto all'abbattimento della fauna selvatica, attirata dall'apparecchio.

- Sez. 3, Sentenza n. 34755 del 25/05/2011 Ud. (dep. 26/09/2011) Rv. 251236 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE - Divieto di attività venatoria - Cosiddetto "silenzio venatorio" - Giornate previste dalla legislazione regionale - Estensione - Necessità .

Il divieto di attività venatoria nelle giornate cosiddette di "silenzio venatorio", previsto dall'art. 18 della l. 11 febbraio 1992, n. 157, opera non solo nei giorni espressamente indicati dalla legge quadro sulla caccia (martedì e venerdì), ma anche in quelli in cui l'esercizio della caccia non è consentito per effetto di una disposizione di legge regionale.

- Sez. 3, Sentenza n. 16441 del 16/03/2011 Ud. (dep. 27/04/2011) Rv. 249859 - 01

CACCIA - IN GENERE - Reato "ex" art. 30 lett. b) legge n. 157 del 1992 - Animali di cui all'allegato II della Convenzione di Berna - Inclusione - Fattispecie.

Ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 30, comma primo, lett. b), legge n. 157 del 1992, rientrano tra le specie particolarmente protette "ex" art. 2, comma primo, lett. c) l. cit., gli esemplari di animali a rischio di estinzione inclusi nell'allegato II della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, recepita con legge 5 agosto 1981, n. 503. (Fattispecie di abbattimento di pettirosso, passera scopaiola e capinera, rientranti tra le specie di cui al predetto allegato II).

- Sez. 3, Sentenza n. 26799 del 03/03/2011 Ud. (dep. 08/07/2011) Rv. 250599 - 01

CACCIA - IN GENERE - Caccia con mezzi vietati - Confisca del fucile sequestrato - Legittimità .

Può essere disposta la confisca del fucile, in caso di condanna per il reato di esercizio della caccia con richiami acustici vietati (art. 30, comma primo, lett. h), l. 11 febbraio 1992, n. 157), perché esso costituisce un mezzo per la commissione del reato. (In motivazione la Corte ha precisato che circoscrivere la confisca al solo richiamo sarebbe irragionevole, posto che quest'ultimo è lo strumento attraverso cui il volatile viene attirato per essere eliminato con l'arma).

- Sez. 6, Sentenza n. 37491 del 13/10/2010 Cc. (dep. 19/10/2010) Rv. 248518 - 01

CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA - Agenti dell'E.N.P.A. (Ente nazionale protezione animali) - Poteri loro conferiti dalla legge sulla caccia - Potere di procedere a sequestro penale - Attribuzione - Esclusione - Ragione.

Le guardie zoofile dell'E.N.P.A. (Ente nazionale protezione animali) non rivestono in alcun caso la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria e non possono procedere pertanto al sequestro probatorio, in applicazione dei poteri di vigilanza e di accertamento loro conferiti dall'art. 28, commi primo e quinto, legge 11 novembre 1992, n. 157.

- Sez. 1, Sentenza n. 8838 del 08/01/2010 Cc. (dep. 05/03/2010) Rv. 246379 - 01

ARMI - IN GENERE - Licenza per il porto di fucile per l'esercizio venatorio - Uso dell'arma per fini diversi - Reato di porto abusivo - Esclusione - Illiceità amministrativa e penale dell'eventuale abuso accertato - Possibilità.

L'autorizzazione al porto di fucile rilasciata per l'esercizio della caccia rende legittimo il porto di detta arma, anche se esso è attuato non per l'attività venatoria ma per fini diversi, anche non leciti, ferma restando la sanzionabilità amministrativa e penale dell'eventuale abuso accertato, che può essere colpito da provvedimenti sospensivi o ablativi dell'autorizzazione.

- Sez. 3, Sentenza n. 1989 del 10/12/2009 Cc. (dep. 18/01/2010) Rv. 246012 - 01

CACCIA - IN GENERE - Divieto di esercizio venatorio e di ingresso con armi all'interno di area protetta - Parco regionale - Perimetrazione tabellare - Necessità.

I divieti di esercizio venatorio e di ingresso con armi in un'area protetta sita all'interno di un parco regionale sono efficaci ed opponibili ai privati a condizione che l'area sia perimetrata da apposita tabellazione che ne renda visibili i confini. (In motivazione la Corte ha precisato che la normativa in deroga, prevista dall'art. 10 della L. 6 dicembre 1991, n. 394 per i parchi nazionali, è inapplicabile ai parchi regionali ove la relativa legge istitutiva preveda un obbligo di tabellazione o perimetrazione dell'area; nella specie, si trattava della legge reg. Puglia 20 dicembre 2005, n. 18, istitutiva del Parco naturale regionale "Terra delle Gravine").

- Sez. 3, Sentenza n. 35705 del 09/06/2009 Cc. (dep. 16/09/2009) Rv. 244591 - 01

CACCIA - SANZIONI - CONFISCA - Autovettura - Confiscabilità - Esclusione.

L'autovettura utilizzata per l'esercizio della caccia, con il supporto illecito di un faro alogeno montato su di essa, non è soggetta a confisca in quanto, privata del faro aggiuntivo, costituisce uno strumento destinato principalmente ad un uso diverso e in sé lecito. (V. Corte cost., sent. n. 95 del 1995).

- Sez. 3, Sentenza n. 28511 del 09/06/2009 Cc. (dep. 13/07/2009) Rv. 244566 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - ARMI E MEZZI DI CACCIA - VIETATI - Utilizzo di mezzi accessori o diversi dalle caratteristiche costruttive dell'arma - Reato di cui all'art. 30, comma primo, lett. h) - Configurabilità - Fattispecie: impiego di fucile dotato di puntatore laser.

Integra il reato di esercizio della caccia con mezzi vietati (art. 30, comma primo, lett. h), L. 11 febbraio 1992, n. 157), l'uso di un fucile dotato di puntatore laser, in quanto tale strumento rende l'arma più idonea alla cattura diretta degli animali in tempo notturno, e ne diviene parte integrante, sì da non poter essere considerato estraneo all'impiego della medesima quale mezzo diretto di esercizio venatorio.

- Sez. 3, Sentenza n. 11580 del 04/02/2009 Ud. (dep. 17/03/2009) Rv. 243017 - 01

CACCIA - SANZIONI - CONFISCA - Reati ex art. 28, comma secondo, L. n. 157 del 1992 - Assoluzione - Confisca delle armi - Possibilità - Esclusione.

In materia di caccia, la confisca delle armi utilizzate per la commissione dei reati richiamati dall'art. 28, comma secondo, L. n. 157 del 1992, può essere disposta unicamente in caso di condanna.

- Sez. 3, Sentenza n. 42888 del 15/10/2008 Ud. (dep. 18/11/2008) Rv. 241647 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - LIMITAZIONE ALL'ESERCIZIO - Esercizio della caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili - Necessità di esplosione di colpi di arma da fuoco - Esclusione - Semplice appostamento - Sufficienza.

Integra il reato di "esercizio della caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili", previsto dall'art. 30, comma primo, lett. i), L. 11 febbraio 1992, n. 157, la condotta di chi si apposti in attesa di sparare la selvaggina avvistata, non occorrendo l'esplosione di colpi di arma da fuoco.

- Sez. 3, Sentenza n. 35418 del 27/06/2008 Ud. (dep. 16/09/2008) Rv. 240756 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE - Richiami vietati - Messa in funzione d'apparecchio preregistrato - Reato di cui all'art. 21, lett. r), L. n. 157 del 1992 - Integrazione - Condizioni - Fattispecie.

La messa in funzione di un apparecchio preregistrato integra il reato di cui all'art. 21, lett. r), L. n. 157 del 1992, come sanzionato dall'art. 30, comma primo, lett. h), solo ed esclusivamente allorché costituisca atto diretto all'abbattimento della fauna. (In applicazione di detto principio, la Corte ha annullato la sentenza di condanna in quanto l'imputato non era stato trovato in possesso di strumenti o altri mezzi idonei alla cattura della selvaggina).

- Sez. 3, Sentenza n. 27488 del 19/06/2008 Ud. (dep. 07/07/2008) Rv. 240271 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - DIVIETI DI CACCIA - Esercizio di caccia in periodo di divieto generale - Esercizio di caccia con mezzi vietati - Concorso formale di reati - Sussistenza - Ragioni.

Il reato di esercizio di caccia in periodo di divieto generale e quello di esercizio di caccia con mezzi vietati concorrono tra loro giacché il tenore letterale della previsione sub h) dell'art. 30 L. n. 157 del 1992 non contiene alcun elemento che testualmente o logicamente possa riferire il relativo divieto alla sola caccia praticata nei giorni autorizzati dal calendario venatorio ed avendo le due norme diversa obiettività giuridica.

- Sez. 3, Sentenza n. 23631 del 09/04/2008 Cc. (dep. 11/06/2008) Rv. 240231 - 01

CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA - Guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche - L. n. 189 del 2004 - Vigilanza sugli "animali da affezione" - Qualifica di agenti di polizia giudiziaria - Esclusione - Fondamento.

In tema di caccia, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, non spetta la qualifica di agenti di polizia giudiziaria per il solo fatto che è alle medesime affidata, a norma dell'art. 6, comma secondo, della L. 20 luglio 2004, n. 189, la vigilanza sull'applicazione della citata legge e delle altre norme poste a tutela degli "animali da affezione", in quanto in tale categoria rientrano esclusivamente gli animali domestici o di compagnia con esclusione della fauna selvatica, non potendo essere attribuito al dato normativo un significato rimesso a criteri di valutazione meramente soggettiva. (Fattispecie in tema di sequestro probatorio di alcuni tordi eseguito da agenti di vigilanza volontaria della L.I.P.U.).

- Sez. 3, Sentenza n. 14231 del 15/02/2008 Cc. (dep. 04/04/2008) Rv. 239660 - 01

CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA - Guardie venatorie - Potere di procedere al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia - Esclusione - Ragioni.

Le guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, anche se ad esse è affidata la vigilanza sulla applicazione della L. 11 febbraio 1992 n. 157 sulla caccia, con la conseguenza che alle stesse non è consentito di operare il sequestro delle armi, della fauna e dei mezzi di caccia, che spetta, ex art. 28 della citata legge, ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria. (Fattispecie in materia di sequestro di fauna operato da agenti della L.I.P.U., Lega Italiana Protezione Uccelli).

- Sez. 3, Sentenza n. 6985 del 16/01/2008 Ud. (dep. 14/02/2008) Rv. 239013 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Aree protette ai sensi della legge n. 394 del 1991 - Transito con armi onde recarsi in area non protetta - Integrazione del reato di introduzione non autorizzata di armi - Sussistenza.

Integra il reato di introduzione di armi in area protetta di cui all'art. 11, comma terzo, lett. f), L. n. 394 del 1991, la condotta di chi, a bordo di auto contenente armi, abbia anche solo a transitarvi al fine di portarsi in area non protetta al fine di cacciare.

- Sez. 1, Sentenza n. 38001 del 19/09/2007 Ud. (dep. 15/10/2007) Rv. 237734 - 01

CACCIA - SANZIONI - IN GENERE - Divieto di spari a distanza inferiore ai 150 metri dai fabbricati - Illecito configurabile.

La violazione, da parte del cacciatore, del divieto di sparare a distanza inferiore ai centocinquanta metri in direzione di fabbricati destinati ad abitazione, sancito dall'art. 21, lett. f), L. 11 febbraio 1992 n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), non costituisce illecito amministrativo, ma integra il reato previsto dall'art. 703 cod.pen. (accensione ed esplosioni pericolose).

- Sez. 3, Sentenza n. 35630 del 11/07/2007 Ud. (dep. 27/09/2007) Rv. 237390 - 01

CACCIA - UCCELLAGIONE - Esercizio della caccia con mezzi vietati - Differenze - Individuazione.

In tema di disciplina della caccia, il reato di esercizio dell'uccellazione e quello di esercizio della caccia con mezzi vietati (puniti, rispettivamente, il primo dagli artt. 3 e 30, lett. e) L. 11 febbraio 1992, n. 157 e, il secondo, dagli artt. 21, lett. u) e 30, lett. h) della citata L. n. 157) hanno diversa obiettività giuridica in quanto il primo mira principalmente a tutelare la conservazione della specie, laddove il secondo ha lo scopo di evitare che, con l'uso di modalità non consentite, vengano inflitte agli animali inutili sofferenze.

- Sez. 3, Sentenza n. 32021 del 06/06/2007 Ud. (dep. 06/08/2007) Rv. 237142 - 01

CACCIA - IN GENERE - Aree protette ai sensi della L. n. 394 del 1991 - Reato di cui all'art. 30 L. n. 394 del 1991 - Segnalazione dell'area - Necessità - Esclusione - Ragioni.

In tema di tutela delle aree protette, i parchi nazionali sono sottratti alla necessità di perimetrazione tabellare in quanto istituiti e delimitati con appositi provvedimenti, completi di tutte le indicazioni tecniche e topografiche necessarie per l'individuazione, la cui conoscenza è assicurata dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Ne consegue che non può considerarsi scusabile, a norma dell'art. 5 cod. pen., l'ignoranza colpevole circa l'esatta perimetrazione dell'area protetta, stante l'irrilevanza del difetto di perimetrazione tabellare. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato di introduzione di armi - nella fattispecie, un fucile - all'interno del Parco Nazionale dell'Aspromonte, escludendo l'applicabilità dell'art. 10 L. n. 157 del 1992 che prevede la perimetrazione delle aree con apposite tabelle, trattandosi di normativa relativa alla pianificazione faunistica e venatoria distinta dalla disciplina della L. n. 394 del 1991 che regola invece i parchi nazionali).

- Sez. 3, Sentenza n. 21212 del 03/04/2007 Ud. (dep. 30/05/2007) Rv. 236745 - 01

CACCIA - IN GENERE - Specie protette - Impossessamento di animale rinvenuto morto - Ed abbattuto da un terzo - Reato di cui all'art. 30 L. n. 157 del 1992 - Configurabilità - Esclusione.

In tema di disciplina della caccia, l'impossessamento di un volatile di specie protetta abbattuto da un terzo e rinvenuto morto, non integra il reato di cui all'art. 30 L. 11 febbraio 1992, n. 157, atteso che la tutela legislativa si limita, in mancanza di una diversa specificazione in tale senso, alla salvaguardia della selvaggina intesa come essere vivente.

- Sez. 3, Sentenza n. 17272 del 21/03/2007 Ud. (dep. 07/05/2007) Rv. 236497 - 01

CACCIA - UCCELLAGIONE - Nozione - Caccia con mezzi vietati - Differenze.

La distinzione fra caccia con mezzi vietati ed uccellazione è costituita dall'uso e dalla particolare offensività degli strumenti utilizzati, atteso che l'uccellazione è diretta alla cattura di un numero indiscriminato di esemplari, ivi compresi quelli dei quali la cattura è vietata in modo assoluto, mentre la caccia con mezzi vietati è diretta alla cattura di singoli e specifici esemplari.

- Sez. 3, Sentenza n. 15074 del 27/02/2007 Cc. (dep. 13/04/2007) Rv. 236339 - 01

CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA - Guardie volontarie - Potere di procedere al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia - Esclusione - Fondamento.

Le guardie volontarie delle associazioni venatorie e di protezione ambientale non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, anche se ad esse è affidata la vigilanza sulla applicazione della L. 11 febbraio 1992 n. 157 sulla caccia, con la conseguenza che alle stesse non è consentito di operare il sequestro delle armi, della fauna e dei mezzi di caccia, che spetta, ex art. 28 della citata legge, ai soli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria.

- Sez. 3, Sentenza n. 28180 del 15/06/2006 Ud. (dep. 07/08/2006) Rv. 234985 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - DIVIETI DI CACCIA - Esercizio di caccia in periodo di divieto generale - Attività di uccellazione - Concorso formale dei due reati - Esclusione.

In tema di disciplina della caccia, il reato di esercizio di caccia in periodo di divieto generale, di cui all'art. 30 lett. a) L. n. 157 del 1992, è assorbito da quello di uccellazione, atteso che quest'ultimo è sempre punibile indipendentemente dal periodo di silenzio venatorio.

- Sez. 1, Sentenza n. 13006 del 30/03/2006 Ud. (dep. 12/04/2006) Rv. 234075 - 01

ARMI - IN GENERE - Omissioni di cautele necessarie per la custodia - Fattispecie.

Integra il reato di cui all'art. 20, comma primo, prima parte, e comma secondo, L. 18 aprile 1975 n. 110 (omissioni di cautele necessarie per la custodia di armi ed esplosivi) la condotta di colui che lascia un fucile da caccia all'interno di un'autovettura parcheggiata in una zona dove é possibile l'esercizio di attività venatoria, sussistendo la concreta possibilità che estranei entrino agevolmente in possesso dell'arma lasciata alla loro portata.

- Sez. 3, Sentenza n. 10616 del 23/02/2006 Ud. (dep. 28/03/2006) Rv. 233677 - 01

CACCIA - IN GENERE - Divieto di caccia all'interno delle aree protette - Tabellazione perimetrale dell'area - Necessità - Esclusione.

I parchi nazionali, essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale non necessitano della tabellazione perimetrale prevista dall'art. 10 della L. 11 febbraio 1992 n. 157 al fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività venatoria, gravando in tal caso su chi esercita la caccia l'onere di individuazione dei confini dell'area protetta all'interno della quale si configura il reato di cui all'art. 30, comma primo lett. a), della citata L. n. 157.

- Sez. 3, Sentenza n. 6343 del 01/02/2006 Ud. (dep. 17/02/2006) Rv. 233316 - 01

CACCIA - UCCELLAGIONE - Reato di cui all'art. 30 lett. e) L. 157 del 1992 - Divieto di utilizzo di ogni mezzo di cattura diverso dalle armi da sparo.

In tema di disciplina della caccia, integra il reato di cui all'art. 30, lett. e), della L. 11 febbraio 1992 n. 157, esercizio di uccellazione, qualsiasi atto diretto alla cattura di uccelli con mezzi diversi dalle armi da sparo, quali reti ed altro, atteso che il legislatore punisce con tale disposizione ogni sistema di cattura avente una potenzialità offensiva indeterminata o comportante una maggiore sofferenza per gli animali.

- Sez. 3, Sentenza n. 39287 del 11/10/2005 Ud. (dep. 26/10/2005) Rv. 232365 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE - Reati di cui alla legge n. 157 del 1992 - Abbattimento di esemplare in periodo di caccia generale, ma in violazione delle più limitate previsioni di cui all'art. 18 - Reato di cui all'art. 30 lett. a) - Configurabilità.

Il reato di esercizio venatorio in periodo di divieto generale, previsto dall'art. 30, comma primo lett. a), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è configurabile anche nel caso in cui venga abbattuto un esemplare nel periodo della stagione venatoria, ma al di fuori del più limitato arco temporale nel quale, ai sensi dell'art. 18 della citata legge, è consentita la caccia alla specie cui l'animale abbattuto apparteneva.

- Sez. 3, Sentenza n. 25825 del 10/06/2005 Ud. (dep. 14/07/2005) Rv. 231820 - 01

CACCIA - IN GENERE - Aree protette ai sensi della Legge n. 394 del 1991 - Divieto di caccia - Reato di cui agli artt. 21 e 30 Legge n. 157 del 1992 - Segnalazione dell'area - Necessità - Esclusione - Fondamento.

In tema di divieto di caccia nelle aree protette ai sensi della Legge 6 dicembre 1991 n. 394, la mancanza di specifici segnali o cartelli indicanti sul posto i limiti della zona protetta non escludono la integrabilità del reato previsto dagli artt. 21 e 30 della Legge 11 febbraio 1992 n. 157, atteso che l'obbligo di conoscenza da parte del contravventore del perimetro interdetto discende dalla pubblicazione sulla Gazzetta della carta topografica relativa a quella specifica area. (Fattispecie relativa all'esercizio della caccia nella Riserva naturale del Bosco di San Pietro, istituita con decreto Regione Sicilia 23/03/1999 e la cui carta topografica risultava pubblicata nella G.U.R.S.).

- Sez. 1, Sentenza n. 26103 del 07/06/2005 Ud. (dep. 14/07/2005) Rv. 231899 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - DIVIETI DI CACCIA - Esercizio di caccia non consentita - Esimente dello stato di necessità - Esclusione - Fattispecie.

L'esimente dello stato di necessità (art. 54 cod. pen.) postula che l'azione sia indotta da un pericolo imminente di un danno grave alla persona e non può essere invocata per escludere la punibilità per colui che uccide animali appartenenti a specie protette allo scopo di tutelare la vita di altro animale appartenente a specie protetta e utilizzato come richiamo.

- Sez. 3, Sentenza n. 16272 del 15/03/2005 Ud. (dep. 29/04/2005) Rv. 231519 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - DIVIETI DI CACCIA - Reati di cui all'art. 30, comma primo, legge n. 157 del 1992 - Differenze - Individuazione.

Le due fattispecie incriminatrici previste dalla lettera "a" (esercizio di caccia in periodo di divieto generale) e dalla lettera "h" (esercizio di caccia non consentita) dell'art. 30, comma primo, della legge 11 febbraio 1992 n. 157 hanno una oggettività giuridica diversa, atteso che la seconda è modulata non in relazione al tempo ma alle specie, vietando l'abbattimento o la cattura di determinate categorie di animali.

- Sez. 1, Sentenza n. 2204 del 15/12/2004 Ud. (dep. 25/01/2005) Rv. 230608 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE - Esercizio di attività venatoria - Nozione - Fattispecie.

L'esercizio di attività venatoria vietata ricomprende ogni attività anche preliminare che si mostri diretta al fine della cattura o uccisione della selvaggina. (Fattispecie in cui il soggetto, allontanatosi frettolosamente alla vista dell'agente forestale, era stato notato aggirarsi con un fucile e in osservazione del territorio).

- Sez. 1, Sentenza n. 46265 del 06/10/2004 Ud. (dep. 29/11/2004) Rv. 230153 - 01

ARMI - IN GENERE - Custodia - Obbligo di diligenza - Adempimento - Modalità e condizioni - Fattispecie.

L'obbligo di diligenza nella custodia delle armi previsto dall'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110, quando non si tratti di soggetti che esercitino professionalmente attività in materia di armi ed esplosivi, deve ritenersi adempiuto alla sola condizione che risultino adottate le cautele che, nelle specifiche situazioni di fatto, possono esigersi da una persona di normale prudenza, secondo il criterio dell'"id quod plerumque accidit". (Nella specie, la Corte ha annullato senza rinvio la decisione di condanna di un soggetto il quale aveva tenuto due fucili da caccia sopra un armadio all'interno della propria abitazione, dotata di porte blindate e di inferriate alle finestre).

- Sez. 3, Sentenza n. 37881 del 22/06/2004 Ud. (dep. 24/09/2004) Rv. 229475 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - ARMI E MEZZI DI CACCIA - VIETATI - Mezzi ausiliari all'esercizio della caccia impiegati per ricercare, braccare e stanare la fauna - Liceità - Divieto di utilizzo di alcuni mezzi diretti all'abbattimento della fauna - Utilizzo di un furetto senza museruola in violazione della legislazione regionale - Integra il reato di cui all'art. 30 lett. h) legge n. 157 del 1992.

In tema di caccia, integra il reato di cui all'art. 30, lett. h) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, chi utilizza per l'esercizio della caccia un furetto senza munirlo di museruola, come previsto anche dalla legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 della Regione Sicilia. (La Corte ha osservato che la liceità di utilizzo di mezzi ausiliari, ossia impiegati per ricercare, braccare e stanare la fauna, non esclude il divieto di uso di alcuni mezzi diretti all'abbattimento della selvaggina; in particolare, è vietato dalla legge n. 157 del 1992, l'impiego nell'esercizio venatorio del furetto, carnivoro dei mustelidi, in quanto lo stesso è animale predatore che può stanare la preda solo a seguito di addestramento).

- Sez. 4, Sentenza n. 34352 del 24/05/2004 Ud. (dep. 11/08/2004) Rv. 229083 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - FURTO - IN GENERE - Nuova legge sulla caccia - Abrogazione del furto venatorio - Esclusione - Ragioni.

Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è ancora oggi applicabile nel regime della Legge n. 157 del 1992 con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia.

- Sez. 3, Sentenza n. 27488 del 14/05/2004 Ud. (dep. 18/06/2004) Rv. 229064 - 01

CACCIA - IN GENERE - In periodo consentito - Uccisione di esemplare escluso - Reato di caccia in periodo non consentito - Configurabilità - Fondamento.

Il reato di esercizio della caccia in periodo di divieto previsto dall'art. 30, comma primo lett. a), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è configurabile anche nel caso in cui, pur essendo aperta la caccia in via generale, venga abbattuto un esemplare per il quale lo specifico esercizio venatorio non sia consentito ex art. 18 della citata legge n. 157.

- Sez. 1, Sentenza n. 24271 del 13/05/2004 Ud. (dep. 27/05/2004) Rv. 228904 - 01

ARMI - IN GENERE - Omissioni di cautele necessarie per la custodia - Valutazione del giudice di merito - Contenuto - Sindacabilità - Limite - Fattispecie.

L'art. 20 comma primo prima parte della legge 18 aprile 1975, n. 110 (omissioni di cautele necessarie per la custodia di armi e esplosivi) indica genericamente un dovere di massima diligenza, senza specificare, in concreto, il suo contenuto. Compete, quindi, al giudice di merito stabilire se, in rapporto alle contingenti situazioni, l'agente abbia custodito l'arma con diligenza nell'interesse della sicurezza pubblica. Tale giudizio è incensurabile in cassazione, qualora la motivazione sia logica e congrua. (Nella specie è stata ritenuta non diligente la custodia di due fucili da caccia lasciati in vettura a porte chiuse, in considerazione della facilità e frequenza con cui il furto può essere perpetrato).

- Sez. 3, Sentenza n. 26837 del 22/04/2004 Cc. (dep. 15/06/2004) Rv. 229057 - 01

CACCIA - IN GENERE - Caccia con mezzi vietati - Con uso di richiami acustici - Sequestro probatorio esteso al fucile da caccia - Legittimità - Fondamento.

In tema di esercizio della caccia con mezzi vietati, previsto dall'art. 30, comma primo lett. h), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, è legittimo il sequestro probatorio, quale corpo del reato, non soltanto dei richiami acustici a funzionamento elettromagnetico con amplificazione del suono, ma altresì dei fucili, atteso che la caccia viene esercitata non soltanto con l'uso del richiamo ma anche con l'arma occorrente ad abbattere gli uccelli attratti dal suddetto richiamo.

- Sez. 1, Sentenza n. 15541 del 19/03/2004 Cc. (dep. 01/04/2004) Rv. 227934 - 01

ARMI - OMESSA CUSTODIA - Detenzione di fucile all'interno di garage di proprietà esclusiva del detentore - Configurabilità del reato - Esclusione.

Non costituisce violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dall'art. 20 della legge 18 aprile 1975 n. 110, la detenzione, da parte di taluno, di un fucile da caccia all'interno del garage di sua esclusiva proprietà, non sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa antifurto, né rilevando l'eventuale inidoneità di tali modalità di custodia ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte di minorenni o altri soggetti incapaci o imperiti, dal momento che tale inidoneità può rilevare, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla diversa e specifica ipotesi prevista dall'art. 20-bis della stessa legge (omessa adozione delle cautele necessarie nella custodia di armi).

- Sez. 3, Sentenza n. 22785 del 17/03/2004 Ud. (dep. 14/05/2004) Rv. 228613 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - LIMITAZIONE ALL'ESERCIZIO - Divieto di sparare da autoveicoli, natanti e aeromobili - Contravvenzione - Attività di caccia - Nozione.

Integra la contravvenzione prevista dall'art. 30 comma primo, lett. i) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 - che punisce chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, natanti a motore o aeromobili - non chi utilizza il mezzo di trasporto per lo spostamento nei luoghi di esercizio venatorio o per il recupero della preda, ma colui il quale, come nel caso di specie, compie dal natante l'atto tipico della caccia, rappresentato dallo sparo contro la selvaggina, in ciò agevolato dal mezzo di trasporto, sia per l'appostamento, sia per il raggiungimento della preda anche in zone impervie, essendo irrilevante l'uccisione di animali, in quanto l'abbattimento e l'impossessamento di specie cacciabili non costituiscono elementi costitutivi della fattispecie.

- Sez. 3, Sentenza n. 19554 del 17/03/2004 Ud. (dep. 28/04/2004) Rv. 228886 - 01

CACCIA - UCCELLAGIONE - Predisposizione dei mezzi idonei alla cattura - Integrazione del reato di cui all'art. 30 della legge n. 157 del 1992 - Sussistenza - Effettiva cattura di animali - Irrilevanza.

Il reato previsto dall'art. 30, comma primo lett. e), della legge 11 febbraio 1992 n. 157, esercizio di uccellazione, non richiede la effettiva cattura di animali, essendo sufficiente la semplice predisposizione delle reti o di analoghi mezzi idonei alla cattura della fauna selvatica per ritenere consumato il reato de quo.

- Sez. 3, Sentenza n. 14451 del 20/02/2004 Ud. (dep. 24/03/2004) Rv. 228534 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - ARMI E MEZZI DI CACCIA - VIETATI - Richiamo acustico elettromagnetico - Reato di caccia con mezzi vietati - Configurabilità - Necessaria compresenza di richiami vivi - Esclusione.

L'uso di un richiamo acustico elettromagnetico integra il reato di caccia con mezzi vietati, ai sensi dell'art. 21, comma primo, lett. r) della legge 11 febbraio 1992, n. 157, senza che sia necessaria la contestuale presenza di richiami vivi del tipo vietato dalla medesima fattispecie: infatti il legislatore ha utilizzato la particella congiuntiva "e" quale collegamento tra le distinte categorie alternative dei mezzi di richiamo vietati, ossia in senso disgiuntivo.

- Sez. 3, Sentenza n. 48100 del 11/11/2003 Ud. (dep. 17/12/2003) Rv. 229512 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE - Esercizio venatorio - Atteggiamento di caccia - Nozione - Disponibilità di strumenti utili alla apprensione o soppressione della selvaggina - Necessità - Sussistenza.

La nozione di esercizio venatorio rilevante per l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, comprende necessariamente la disponibilità di mezzi idonei all'abbattimento o alla cattura della selvaggina. Ne consegue che la mera disponibilità di un richiamo utile ad attirare pennuti, per quanto lo stesso risulti di genere vietato, non integra la contravvenzione di cui all'art. 21 lett. r) della citata legge n. 157 del 1992 quando, per la mancanza di strumenti utili alla soppressione o all'apprensione degli stessi pennuti, non sia riferibile a persona in atteggiamento di caccia.

- Sez. 3, Sentenza n. 24786 del 10/04/2003 Ud. (dep. 06/06/2003) Rv. 225314 - 01

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Parchi nazionali - Perimetrazione tabellare al fine del divieto di caccia - Necessità - Esclusione - Fondamento.

Ai parchi nazionali non si applica la disciplina di cui all'art. 10 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 che prevede la perimetrazione delle aree oggetto di pianificazione faunistico-venatoria, atteso che essendo stati istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla gazzetta ufficiale, non necessitano della tabellazione perimetrale al fine di individuarli come aree ove sia vietata l'attività venatoria.

- Sez. 3, Sentenza n. 18088 del 06/03/2003 Cc. (dep. 16/04/2003) Rv. 224732 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE - Esercizio venatorio - Nozione - Effettiva cattura o uccisione di selvaggina - Necessità - Esclusione.

La nozione di esercizio di attività venatoria contenuta nella legge 11 febbraio 1992 n. 157 non va intesa in senso riduttivo, ricomprendendo non soltanto l'effettiva cattura o uccisione della selvaggina, ma altresì ogni altra attività preliminare o atto desumibile dall'insieme delle circostanze di tempo e di luogo e che si mostri diretto a tale fine.

- Sez. 3, Sentenza n. 12360 del 04/02/2003 Ud. (dep. 17/03/2003) Rv. 224351 - 01

CACCIA - AGENTI DI VIGILANZA - Potere di sequestro delle armi e dei mezzi di caccia - Legittimità - Fondamento.

In tema di caccia, la polizia giudiziaria può legittimamente procedere al sequestro probatorio delle armi e delle cartucce appartenenti a chi sia stato trovato in atteggiamento venatorio in violazione dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio), atteso che l'art. 28 della citata legge attribuisce espressamente agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria il potere di sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia.

- Sez. 3, Sentenza n. 15166 del 28/01/2003 Ud. (dep. 01/04/2003) Rv. 224709 - 01

CACCIA - SANZIONI - CONFISCA - Armi legalmente detenute e portate utilizzate e per commettere reati venatori - - Condanna per contravvenzione venatoria - Confisca - Sussistenza.

L'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, nello stabilire che "salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi", comporta che la sola norma applicabile, in materia di confisca di armi, le quali, legittimamente detenute e portate, siano state tuttavia utilizzate per commettere reati venatori, è quella costituita dall'art. 28, comma 2, della stessa legge 157/1992, in base alla quale la confisca può essere disposta solo in caso di condanna per le contravvenzioni ivi richiamate, con esclusione, quindi, dell'operatività del combinato disposto di cui agli artt. 240 cpv. cod. pen. e 6 della legge 22 maggio 1975 n. 152, in forza della quale può darsi luogo a confisca, quando trattasi di reati concernenti le armi, anche in assenza di una pronuncia di condanna.

- Sez. 3, Sentenza n. 4683 del 10/12/2002 Ud. (dep. 31/01/2003) Rv. 226985 - 01

CACCIA - IN GENERE - Fauna selvatica - Nozione - Specie oggetto di particolare protezione - Divieto di detenzione, cattura o abbattimento dei relativi esemplari - Provenienza di questi da allevamenti - Integrazione del reato - Sussistenza.

La nozione di fauna selvatica rilevante ai fini della tutela apprestata dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157, è riferita a specie di mammiferi ed uccelli, intese come categorie generali, le cui popolazioni vivano in stato di naturale libertà, stabilmente o temporaneamente, nel territorio nazionale. Le specie analiticamente indicate nella seconda parte dell'art. 2 della legge citata sono "particolarmente protette" sotto il profilo sanzionatorio, ed è punito con l'arresto o l'ammenda, ai sensi del successivo art. 30 lett. b), chiunque abbatta, catturi o detenga esemplari ad esse riconducibili, senza che rilevi in alcun modo l'eventuale loro provenienza da allevamenti (Fattispecie relativa alla detenzione di quattro esemplari di "fistione turco", asseritamente acquistati presso una uccelleria).

- Sez. 3, Sentenza n. 35868 del 01/10/2002 Ud. (dep. 25/10/2002) Rv. 222512 - 01

CACCIA - IN GENERE - Caccia con mezzi vietati - Costituzione di parte civile dell'Amministrazione provinciale - Legittimità - Danno all'immagine dell'Ente locale - Risarcibilità - Fondamento.

In materia di caccia è legittima la costituzione di parte civile dell'Amministrazione provinciale in un procedimento per violazione dell'art. 30 della legge 11 febbraio 1992 n. 157, in caso di caccia esercitata con mezzi vietati, atteso che l'esercizio della caccia con mezzi diversi da quelli consentiti determina una illegittima sottrazione al servizio pubblico della tutela dell'ambiente faunistico. Il conseguente danno all'immagine della Provincia, cui compete il dovere di assicurare il corretto esercizio della caccia, legittima la risarcibilità del danno patito dall'ente locale.

- Sez. 3, Sentenza n. 34293 del 07/06/2002 Ud. (dep. 14/10/2002) Rv. 222503 - 01

CACCIA - IN GENERE - In periodo consentito - Abbattimento di esemplare escluso - Reato di cui all'art. 30 della legge n. 157 del 1992 - Configurabilità.

In materia di caccia, integra il reato contravvenzionale di cui all'art. 30, comma 1, lett. a) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, e non semplice infrazione amministrativa, l'abbattimento di un esemplare di fauna in periodo nel quale, pur essendo generalmente consentita la caccia, essa è tuttavia vietata con riguardo alla specie cui appartiene l'esemplare abbattuto.

- Sez. 1, Sentenza n. 16127 del 01/03/2002 Ud. (dep. 30/04/2002) Rv. 221328 - 01

ARMI - ARMI DA FUOCO O DA SPARO - Fucile da caccia ad anima liscia - Arma esclusa dalla catalogazione - Mancanza della matricola - Natura di arma clandestina - Sussistenza - Conseguenze.

Per la sussistenza del reato di detenzione di arma clandestina previsto dall'art. 23 della legge 18 aprile 1975, 110 è sufficiente l'inosservanza dell'obbligo di immatricolazione, anche se per quell'arma non è previsto l'inserimento nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo a norma dell'art. 7 della stessa legge, in quanto diverse sono le finalità della catalogazione e della immatricolazione, la prima volta a distinguere le armi comuni da sparo e le armi da guerra, la seconda funzionale a sottoporre a costante controllo tutte le armi comuni da sparo e le persone legittimate a detenerle, in modo da consentire agli organi di polizia di seguire gli eventuali trasferimenti e di identificare in ogni momento i detentori (nel caso di specie si trattava di un fucile da caccia ad anima liscia privo del numero di matricola).

- Sez. 1, Sentenza n. 29444 del 21/06/2001 Ud. (dep. 20/07/2001) Rv. 219583 - 01

ARMI - PORTO ABUSIVO - Concorso di persone nel reato - Prestito di fucile da caccia a persona sprovvista di licenza - Configurabilità.

In tema di reato di porto illegale di arma (artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sostituiti dagli artt. 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497), risponde a titolo di concorso nel reato colui che dia in prestito un fucile da caccia, avendo consapevolezza del fatto che chi lo riceve sia privo della prescritta licenza.

- Sez. 3, Sentenza n. 22335 del 08/05/2001 Ud. (dep. 01/06/2001) Rv. 219214 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - DIVIETI DI CACCIA - Esercizio durante il periodo consentito in orario serale - Sussistenza del divieto generale - Esclusione.

L'art. 30 lett. a) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, nel prevedere come reato l'esercizio della caccia in "periodo di divieto generale", si riferisce ai periodi di divieto rapportati all'anno solare e non alle limitazioni di orario che vigono anche durante i periodi in cui la caccia è consentita. L'infrazione di dette limitazioni integra pertanto solo gli estremi dell'illecito amministrativo sanzionato dall'art. 31 lett.g) della stessa legge.

- Sez. 3, Sentenza n. 139 del 13/11/2000 Ud. (dep. 10/01/2001) Rv. 218695 - 01

CACCIA - IN GENERE - Caccia con mezzi vietati - Cattura con le mani - Reato di cui all'art. 30 lett. h) legge n. 157 del 1992 - Sussistenza - Fondamento.

La cattura di uccelli con le mani integra il reato di cui all'art. 30, lett. h), della legge 11 febbraio 1992, n. 157, che punisce l'esercizio della caccia con mezzi vietati, atteso che siffatto mezzo, non essendo compreso fra quelli consentiti tassativamente indicati dall'art. 13 della stessa legge, rientra tra quelli vietati ai sensi del comma 5 di quest'ultima disposizione, che considera tali tutti quelli non espressamente ammessi.

- Sez. 1, Sentenza n. 7154 del 14/12/1999 Cc. (dep. 20/01/2000) Rv. 214960 - 01

ARMI - IN GENERE - Custodia - Obbligo di diligenza da parte del legale detentore - Fucile da caccia detenuto in casa sopra un armadio - Violazione di detto obbligo - Esclusione - "Ratio".

Non costituisce violazione dell'obbligo di diligenza nella custodia delle armi, previsto e sanzionato dall'art.20 della legge 18 aprile 1975 n.110, la detenzione di un fucile da caccia tenuto in casa sopra un armadio, non sussistendo per il privato cittadino alcun obbligo di adottare particolari sistemi ed efficienti misure di difesa contro i furti in abitazione ne' rilevando l'eventuale inidoneità della suddetta modalità di custodia ad impedire l'impossessamento dell'arma da parte di minorenni o altri soggetti da ritenere incapaci o imperiti, atteso che detta inidoneità può rilevare, sussistendone le condizioni, solo con riferimento alla diversa e specifica ipotesi di reato prevista dall'art.20 bis della legge n.110 del 1975.

- Sez. 3, Sentenza n. 30 del 22/10/1999 Ud. (dep. 05/01/2000) Rv. 215114 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - DIVIETI DI CACCIA - Legge quadro sulle aree protette - Divieto di introduzione di arma in riserva naturale - Art. 11 legge 394 del 1991 - Suo superamento ex art. 21 legge 157 del 1992 - Esclusione - Ragione.

Il divieto di introduzione di arma in aree protette, posto dall'art. 11, comma 3, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, per la specificità dei beni giuridici tutelati, non può considerarsi abrogato ai sensi dell' art. 37, comma 1, della legge 11 febbraio 1992 n. 157. Nè il trasporto di un arma dovrebbe considerarsi lecito e consentito dall'art. 21, lett. g) della legge 157, che autorizza il trasporto di armi da sparo per usi venatorio, purché scariche ed in custodia, anche all'interno di zone ove la caccia è vietata. Infatti tale possibilità non opera nei luoghi specificati alle lettere da a) ad e) dello stesso art. 21, tra cui le aree protette.

- Sez. 3, Sentenza n. 2499 del 07/07/1999 Cc. (dep. 09/10/1999) Rv. 215099 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE - Abbattimento di animale in periodo di stagione venatoria ma appartenente a specie per la quale l'uso della caccia sia consentito entro tempi più ristretti - Reato di esercizio di caccia in "periodo di divieto generale" ex art.30 L. n. 157 del 1992 - Configurabilità - Sussistenza.

Il reato di esercizio della caccia in "periodo di divieto generale" previsto dall'art.30, comma 1, lett.a) della legge 11 febbraio 1992, n.157 è configurabile anche nel caso in cui sia stato abbattuto un animale nel periodo della stagione venatoria (che va dal primo settembre al 31 dicembre di ogni anno) ma al di fuori del più limitato arco di tempo nel quale sia consentita, ex art.18 della succitata legge n.157 del 1992, la caccia alla specie cui l'animale predetto appartenga.

- Sez. 3, Sentenza n. 1920 del 19/05/1999 Cc. (dep. 24/09/1999) Rv. 214352 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - ARMI E MEZZI DI CACCIA - VIETATI - Mezzi impiegati per ricercare, braccare e stanare la fauna - Divieto di utilizzo - Individuazione - Uso di ricetrasmittenti - Legittimità.

Non è ipotizzabile la contravvenzione prevista dall'art. 30 lett. h) della legge 11 febbraio 1992 n. 157 nel caso di uso di ricetrasmittenti, essendo queste soltanto un mezzo ausiliario all'esercizio della caccia, non rientrante nel divieto di cui all'art. 13. Infatti l'ambito del divieto per i mezzi non previsti, di cui al comma 5 dell' art. 13, deve essere limitato ai mezzi diretti all'abbattimento e non esteso ai mezzi ausiliari all'esercizio della caccia.

- Sez. 3, Sentenza n. 10558 del 02/07/1999 Ud. (dep. 08/09/1999) Rv. 214350 - 01

CACCIA - ESERCIZIO - IN GENERE - Uso di richiamo elettroacustico - Estinzione del reato per prescrizione - Confisca del richiamo - Obbligatorietà.

In tema di caccia con il mezzo vietato del richiamo elettroacustico previsto ex art. 21 lett. r) e 30 lett. m) della legge 11 febbraio 1992 n. 157, la estinzione del reato per intervenuta prescrizione non esclude la confisca dei richiami. Infatti il giudizio di pericolosità è contenuto nella stessa norma penale incriminatrice che ne vieta in modo assoluto l'uso e la detenzione. Nè si può invocare una diversa e ipotetica utilizzazione della cosa per evitare la confisca.